



Diritto & Fisco



TRIA (MINECONOMIA) RISPONDE AL QUESTION TIME ALLA CAMERA SULL'OBBLIGO PARTITO IL 1° GENNAIO

Primo bilancio dell'operazione: 8,1 milioni di documenti

DI VINCENZO MORENA

E-fatture, 8,1 milioni di documenti in meno di dieci giorni. Fino a ieri il sistema di interscambio (Sdi) ha gestito 8,1 milioni di fatture elettroniche, con un tasso di scarto pari al 7,3%, mentre era sopra il 30% nella prima fase di e-fattura. Non sono state riscontrate criticità, né l'Agenzia delle entrate ha ricevuto segnalazioni di malfunzionamento. È questo il primissimo bilancio che il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, ha tracciato in risposta al question time, alla Camera, sulle criticità sull'adempimento della fattura elettronica obbligatoria. «Dal 1° gennaio apposite sonde rilevano in via automatica ogni 5-10 minuti eventuali anomalie», ha spiegato Tria, «e le stesse non hanno evidenziato, a oggi, alcuna anomalia».

«È stato costituito», ha aggiunto Tria, «un gruppo di 60 funzionari dell'Agenzia delle entrate per testare, nelle sedi collocate sul territorio, il funzionamento del sistema, soprattutto nelle ore di maggiore carico, e non sono state rilevate criticità», ha proseguito il titolare del dicastero di via XX Settembre. In definitiva, conclude il rappresentate del Governo, «non sono stati riscontrati malfunzionamenti, segnalati, tra l'altro, da un'unica associazione di commercialisti e non dall'ordine dei commercialisti o da altri ordini professionali».

Non si placano, intanto, le proteste relative ai rallentamenti della piattaforma web dedicata alla fatturazione elettronica. «Il ministro Tria, nonostante le prove fattuali del disastro in corso, ha deciso che tutto va bene, che i funzionari della task force per le emergenze si an-



Giovanni Tria

noiano placidamente e che una sola associazione (la nostra) non basta a scuotere l'albero delle certezze per far cadere eventuali frutti guasti. Siamo a dir poco sconcertati da questa che oramai possiamo chiamare una congiura del silenzio tra i vertici nazionali delle categorie», ha chiosato Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale

commercialisti.

«Abbiamo ricevuto tante lamentele e richieste di aiuto da colleghi e clienti. In alcune zone di collina o di montagna, internet non funziona bene e lo stesso vale per seminterrati e certi palazzi storici in cui hanno sede alcune imprese. Il problema non è solo la rete, ma la filiera computer-software house-sito dell'Agenzia delle entrate che deve funzionare contemporaneamente e alla perfezione altrimenti la fattura non parte, ha dichiarato Guido Berardo, vicepresidente dell'Ordine dei commercialisti torinesi, al quotidiano *La Stampa Torino*.

Secondo Roberto Bellini, direttore generale di Assosoftware, invece, «i rallentamenti e le problematiche sull'e-fattura sono fisiologiche al momento di avvio di un sistema così complesso».

© Riproduzione riservata

Prontuario sulle problematiche più ricorrenti nella gestione della trasmissione

Fatture con un codice di Sos

La sigla convenzionale di 7 volte zero mette al riparo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'emissione della fattura elettronica a qualsiasi soggetto, sia esso privato sia soggetto passivo Iva, non è necessario che il ricevente (cessionario e/o committente) sia in possesso del codice destinatario e/o di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). In tal caso, il Sistema di interscambio (SdI) renderà disponibile la fattura nel cassetto fiscale del destinatario. Questa la risposta a un ulteriore e ricorrente problematica, tenendo presente delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (Faq e guida) anche se, in linea di principio, il fornitore deve ottenere dal proprio cliente l'indirizzo telematico cui inviare la fattura, che a sua volta potrà essere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del cliente (quella aziendale oppure una Pec dedicata) o dello studio con cui il cliente ha formalizzato un apposito accordo o, in alternativa, un codice destinatario (codice univoco), ossia l'indirizzo telematico di un provider con il quale il cliente ha formalizzato un apposito accordo di servizio.

I casi più ricorrenti

Assenza di codice o Pec	Emissioni sempre e comunque da parte degli obbligati con utilizzo del codice convenzionale «0000000», consegna tempestiva al cliente di una copia della fattura e contestuale comunicazione che l'originale è disposizione nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
Fattura scartata e/o rifiutata	Il nuovo invio entro i cinque giorni dallo scarto può contenere la fattura con la stessa data e lo stesso numero del documento originario mutando, però, l'identificativo progressivo univoco
Fattura cartacea 2018	Una possibile lettura, pur in presenza di un procedimento anomalo, fa ritenere di poter tenere conto della fattura cartacea, se ricevuta nel 2018, anche ai fini della relativa liquidazione del tributo nel medesimo periodo d'imposta (2018)

Sul punto, si ribadisce che, nel caso in cui il cliente non abbia comunicato alcun indirizzo telematico al fornitore, questi potrà comunque emettere fattura, ai sensi delle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate (provvedimento 30/04/2018, § 3.4, lettera e), indicando nel campo codice destinatario il codice convenzionale «0000000», con consegna

tempestiva al cliente di una copia della fattura e con contestuale comunicazione (anche sulla copia cartacea) che l'originale è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento sempre ai rapporti con privati, il Sistema di Interscambio (SdI) restituisce all'invio della fattura elettronica un messaggio con la notifica

di mancata consegna ovvero che non è stato ancora possibile trasmettere al destinatario il file <...>, con l'ulteriore indicazione che «si procederà a un nuovo tentativo di trasmissione»; in tal caso nessuna preoccupazione, giacché nella prima parte dell'allegato XML si potrà rilevare la motivazione di detto esito ovvero che «la fattura è disponibile in consultazione

nell'area riservata a partire dalla <Data Messa a Disposizione>» e, inoltre, che «non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura <Codice Destinatario: 0000000>», con la conseguenza che si può restare inerti giacché la fattura è stata messa sicuramente a disposizione nel relativo cassetto fiscale. Nel caso in cui il sistema rifiuti l'emissione di una fattura elettronica ci si chiede spesso se la stessa debba essere inviata nuovamente con il medesimo numero o con un diverso numero progressivo, stante il fatto che il documento digitale deve rispettare una precisa regola di nomenclatura; sul punto, l'Agenzia delle entrate aveva già fornito precisazioni sul tema con un preciso documento di prassi (circ. 13/E/2018), chiarendo che il nuovo invio, entro i cinque giorni dallo scarto, può contenere la fattura con la stessa data e lo stesso numero del documento originario mutando, però, l'identificativo progressivo

continua a pag. 28

La riforma del fallimento ha abbassato le soglie sopra le quali deve essere nominato

Collegio sindacale a 360 gradi

Sarà obbligatorio dal 2020 per 175 mila piccole srl

DI VALERIO STROPPA

Collegio sindacale obbligatorio in più di 175 mila piccole srl. L'abbassamento delle soglie dimensionali al di sopra delle quali scatterà la nomina dell'organo di controllo, contenuta nel dlgs di riforma delle procedure concorsuali, riguarda sia il fatturato (da 8,8 milioni a 2 milioni di euro), sia l'attivo patrimoniale (da 4,4 milioni a 2 milioni di euro), sia la consistenza media dell'organico aziendale (da 50 a 10 dipendenti). Tenuto conto dell'eliminazione del requisito di capitale sociale minimo di 120 mila euro avvenuta nel 2015, ai fini dell'obbligatorietà sarà perciò sufficiente superare per due esercizi consecutivi uno solo dei nuovi limiti. Srl e cooperative avranno però più tempo per adeguare i propri statuti, ove necessario, e per procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore: le società avranno a disposizione nove mesi dall'entrata in vigore del dlgs attuativo, a fronte dei sei mesi previsti nella precedente versione del provvedimento (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il decreto sarà oggi in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. Dopodiché, una volta approvato in *Gazzetta Ufficiale*, trascorreranno 30 giorni prima dell'entrata in

Come cambia l'obbligatorietà	
NORMATIVA VIGENTE	DLGS DI RIFORMA
La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato	Identico
La società controlla una società obbligata alla revisione dei conti	Identico
La società ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro • ricavi: 8,8 milioni di euro • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità 	La società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro • ricavi: 2 milioni di euro • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità
L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati	L'obbligo di nomina cessa se, per tre esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

vigore e solo a quel momento partiranno sia il counter dei nove mesi sia, a ritroso, il biennio da osservare per verificare l'eventuale superamento.

Questo il compromesso trovato dall'esecutivo dopo i rilievi mossi dal Consiglio di Stato e dalle commissioni parlamentari. Sul fronte dei nuovi obblighi di collegio sindacale nelle srl di ridotte dimensioni, era stata in

particolare la commissione giustizia della camera a chiedere una proroga dei termini, ipotizzando un regime transitorio di 12 mesi rispetto ai sei inizialmente concessi. Il governo ha invece fissato a nove mesi il termine ultimo, ritenendo che un intervallo maggiore «non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto

dei sistemi di allerta», spiega la relazione al dlgs. Per tutto il periodo di proroga, in ogni caso, rimangono validi gli atti costitutivi e gli statuti societari già esistenti, pur se non conformi alle nuove disposizioni.

Con una modifica all'articolo 2477, comma 3 del codice civile viene rinforzato ulteriormente l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo o del revisore per

le piccole srl. Tale vincolo verrà meno quando tutti i parametri economici (fatturato, attivo di bilancio, dipendenti) risultano inferiori alla soglia di legge per tre esercizi consecutivi. Oggi sono sufficienti due anni.

Infine, il decreto attuativo della delega alla riforma attribuisce un ruolo attivo al conservatore del registro delle imprese. Qualora, riscontrato il superamento delle soglie, l'assemblea non provveda a nominare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio l'organo di controllo o il revisore, il conservatore dovrà segnalare tale circostanza al tribunale. Resta ferma la possibilità per qualunque altro soggetto interessato di richiedere al magistrato la nomina d'ufficio. La ratio dell'intervento è quella di operare un giro di vite sulle mancate nomine, che invece nel corso degli anni si sono verificate in misura rilevante, favorite anche dalla non sanzionabilità dell'inadempimento.

Tenuto conto dei tempi tecnici di pubblicazione, della vacatio legis e di nove mesi di fase transitoria, se non sorgeranno imprevisti i nuovi organi di controllo dovrebbero entrare a regime nel 2020 e consentire così il debutto delle nuove procedure di allerta introdotte dal decreto.

— © Riproduzione riservata —

SEGUE DA PAG. 27

univoco. Nel caso in cui l'emissione con il medesimo numero e data non sia praticabile è possibile effettuare la corretta emissione con due modalità alternative, la prima con l'emissione di una fattura con un nuovo numero e data, coerenti con gli ulteriori documenti emessi (quindi progressivi) con storno (nota di credito interna) della fattura iniziale oppure con l'emissione di una fattura avente una numerazione distinta che mantenga una sua propria progressività e che faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di un precedente, come per esempio 1/R o 1/S; quindi, a fronte della fattura n. 2 del 7/1/2019 e n. 30 dell'8/1/2019, uniche fatture scartate, potranno essere emesse la n. 2/R del 16/1/2019 e la n. 30/R del 18/1/2019, da annotare nello specifico sezionale. Un ulteriore problema, infine, concerne le fatture emesse in digitale nel 2018, in assenza di obbligo per gli emittenti, ma che risultano pervenute al destinatario all'indirizzo Pec, hub o cassetto fiscale nel 2019, a prescindere dal consenso del ricevente.

Stante il fatto che l'obbligo di emissione in formato elettronico è scattato nel 2019, si ritiene che il ricevente, pur in presenza di un procedimento anomalo e contrario, che non potrà funzionare a regime, potrà tenere conto della fattura cartacea, se ricevuta nel 2018, anche ai fini della relativa liquidazione del tributo nel medesimo periodo d'imposta (2018). Una possibile lettura in tal senso potrebbe essere ricercata nel quarto periodo, del comma 6, dell'art. 1, del dlgs 127/2015, dopo la conversione in legge del dl 119/2018, in vigore dallo scorso 19 dicembre, secondo il quale per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, le disposizioni sulla disapplicazione delle sanzioni per i lievi ritardi entro la scadenza di liquidazione Iva di riferimento si applicano sino al 30 settembre prossimo.

— © Riproduzione riservata —

Per la Cassazione basta un documento dell'ufficio

Il timbro postale vale come prova di notifica

DI BENITO FUOCO E NICOLA FUOCO

Il timbro postale vale come prova di notifica. La prova del perfezionamento della notifica dell'appello tributario (o del ricorso) è, quindi, validamente fornita dal notificante mediante la produzione di un documento rilasciato dall'ufficio postale recante il timbro delle poste, senza l'ulteriore incombenza di depositare l'avviso di ricevimento. Sono le conclusioni che si leggono nell'Ordinanza n. 232/2019 della cassazione depositata in cancelleria l'otto gennaio scorso. L'Ordinanza dei giudici supremi afferma, quindi, che la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste (o la ricevuta di spedizione) assume valore di prova di notifica. La veridicità dell'apposizione della data con questo timbro, è, quindi, presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione; tale assenza non fa venire meno la qualificazione di atto pubblico del timbro, stante la possibilità

d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam. La prova del perfezionamento della notifica, così, è validamente fornita dall'atto munito del datario dell'ufficio postale non potendosi attribuire altro significato se non a quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. Come si legge nella sentenza n. 17335/2015 espressa dagli stessi giudici di Piazza Cavour «qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest'ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l'onere di provare, pur senza necessità di querela di falso, che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso». Il

timbro postale, quindi, consente di stabilire con certezza quando sia stato spedito questo atto con prova legale, senza necessità di depositare la successiva ricevuta di ritorno.

— © Riproduzione riservata —



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi